

e **PUGLIESE FABIANA** (CF PGLFBN63C46H501P) rappresentate e difese dagli avv.ti L. Molvetti, G. Tais e P. Striano

PAOLA MIGLIORELLI (CF. MGLPLA65A54H501Y), **CARLA ZINEVRAKIS** (ZNVCR62C58H501D) e **TEMIBILE RIPALTA** (TMBRLT61P47H501W) rappresentate e difese dall'avv. D. Dei Rossi

APA IOLANDA (C.F. PAALND68M70D086K), **ARMENISE ANNARITA** (C.F. RMNNRT69H42A662A), **BELLANTI GIOVANNA** (C.F. BLLGNN58C48H501T), **BONATO MARILENA** (C.F. BNTMLN62E47A341K), **BRIUOLO ANNA MARIA** (C.F. BRLNMR59M42G942Y), **CARETTI SILVANA** (C.F. CRTSVN57L55L746K), **CASTIGLIONE ROSA** (C.F. CSTRSO50C70L219O), **CHERUBINI NUNZIATINA** (C.F. CHRNZT60D42F595Q), **COMANDINI ROBERTA** (C.F. CMNRRT55C51H501Z), **COREZZOLA PAOLA** (C.F. CRZPLA68L64D969B), **DISTANTE MARIA GRAZIA** (C.F. DSTMGR72D41A662J) **DE FAZIO DANIELA** (C.F. DFZDNL57C65H501D), **DE FELICI SIMONETTA** (C.F. DFLSNT56D65H501I), **DI GIACOMO ALFREDO** (C.F. DGCLRD71T09F839L) **ESPOSITO ANNA** (C.F. SPSNNA62E53F839C), **FERRARA FABIO** (C.F. FRRFBA77L08G273L), **FLORIO ANNA ROSA** (C.F. FLRNRS66P70B180J), **GIGLIOTTI MONICA** (C.F. GGLMNC72B67F839T), **IMPARATO CARMELA** (C.F. MPRCML61P65I820K), **MAIETTA ROBERTA** (C.F. MTTRRT71A57A509O,) **MANCA RICCARDO** (C.F. MNCRCR61H17H501Q), **MATTO DANIELA** (C.F. MTTDNL67E56F839C), **MEDDE GIOVANNI** (C.F. MDDGNN59C21I452T), **MUSTACCIU BARBARA** (C.F. MSTBBR72L41I452S), **NIZZA FRANCESCA** (C.F. NZZFNC72B57C351U), **PALMIERI MARIA PASQUINA** (C.F. PLMMPS54D58H330B), **PASSERI MARIA PIA** (C.F. PSSMRP55E71G838T), **PISCIOTTA MARIA** (C.F. PSCMRA61P48H501E), **RAFASCHIERI ANGELA** (C.F. RFSNGL65D60A662U), **RE PATRIZIA** (C.F. REXPRZ63S64H501U), **ROMANAZZI ANNARITA** (C.F.



RMNNRT79L66A662B), **SANTARSIERE MARGHERITA** (C.F. SNTMGH63L57G942X), **SANTI ORIANA** (C.F. SNTRNO55T68H501L), **TROMBETTA BIANCA ROSA** (C.F. TRMBCR51H41C351R), **TURCO MANUELA** (C.F. TRCMNL67M63H501W), **ZITO VINCENZA** (C.F. ZTIVCN60E47G273O).

litisconsorti

necessari

OGGETTO: concorso interno per progressione di livello.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con sentenza n. 4994/2019 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da Pappalardo Gaetana Patrizia, dipendente del Centro Nazionale Ricerche (CNR), volta ad ottenere la modifica della posizione che le era stata assegnata nella graduatoria conclusiva della selezione indetta per la progressione nel livello V per il suo profilo di appartenenza.

Affermata la propria giurisdizione, il decidente riteneva che i titoli della Pappalardo fossero stati correttamente valutati, in quanto l'omessa valutazione dell'attività di praticantato non avrebbe inciso sul punteggio finale al punto da attribuire alla ricorrente una posizione utile in graduatoria, mentre riguardo ai punteggi per i titoli di cui ai punti 36, 37 e 39 non risultavano provati i presupposti per una diversa valutazione degli incarichi quali di responsabile di procedimento complesso e/o di entità finanziaria rilevante.

In ordine ai requisiti di partecipazione al concorso, che secondo la ricorrente erano stati interpretati in modo errato, consentendo illegittimamente la partecipazione di soggetti non aventi titolo, molti dei quali l'avevano superata nella graduatoria, il tribunale riteneva che la disciplina del bando in quanto estremamente generica consentiva di ritenere integrato il requisito dell'anzianità nel profilo di appartenenza anche quando il candidato tale profilo avesse ottenuto in virtù di mobilità, *“in tanto attribuita in quanto di fatto, in base agli atti di ufficio di data certa, fosse risultato che*



avesse esercitato per non meno di un quinquennio attività in tutto o in prevalenza coincidenti con il contenuto professionale propri del profilo di destinazione, ovvero che avesse acquisito la relativa professionalità attraverso appositi corsi di formazione certificati circa i percorsi formativi seguiti e i contenuti di professionalità raggiunti (art. 52 ccnl per il quadriennio normativo 1998 – 2001)”.

Impugnava tale pronuncia Pappalardo Gaetana Patrizia, con gravame depositato in data 9.6.2020; resisteva il CNR, nonché alcuni dei controinteressati, rimanendo gli altri contumaci, in quanto non costituiti nonostante la regolarità della notifica.

La causa è stata posta in decisione all’esito dell’udienza del 2.3.2023, a norma dell’art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

1) Con il primo motivo di gravame, l’appellante censura la pronuncia relativa ai requisiti di anzianità, rilevando che il bando, definito dallo stesso tribunale *lex specialis* della procedura, conteneva sul punto una disciplina completa e particolareggiata, tale da non legittimare alcuna integrazione. Sostiene, inoltre, che l’interpretazione ritenuta dal giudicante corretta non è supportata dalla previsione dell’art. 52 del ccnl, che nel disciplinare gli effetti della mobilità *lasica* impregiudicato il trattamento economico, ma non prevede che l’anzianità nel nuovo profilo vada cumulata a quella maturata nel profilo di provenienza.

Secondo l’appellante, poi, l’interpretazione del bando accolta dal decidente comporterebbe disparità di trattamento e mancanza di trasparenza: poiché la valutazione dei requisiti per la mobilità tra diversi profili funzionali è rimessa ed adottata dall’amministrazione in separato procedimento e al di fuori della procedura concorsuale, non si consentirebbe agli altri candidati di verificare e sindacare la corretta valutazione dei presupposti per la mobilità e, di riflesso, dei requisiti di partecipazione al concorso.

2) Con il secondo motivo l’appellante critica la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto corretta la valutazione dei propri titoli.



Rileva che, quanto alla valutazione del titolo n. 2 (l'attività di praticantato), non ha lamentato, come parrebbe aver ritenuto il giudice, la disparità di trattamento nei confronti di altra dipendente, cui è stato attribuito un punteggio non spettante, ma ha, piuttosto, dedotto il diverso profilo per cui altra dipendente ha indicato l'attività di praticantato in separato titolo (anziché nel contesto del titolo relativo all'abilitazione), come tale riconosciuto, richiedendo, pertanto, il medesimo trattamento.

Quanto ai titoli indicati ai nn. 36 (attività di responsabilità), 37 (incarico straordinario riassetto posizioni contributive) e 39 (incarico esclusivo di selezione del personale) evidenzia che il giudice di primo grado ha preso in considerazione solo l'indennità di responsabilità, senza esaminare l'ulteriore documentazione prodotta a supporto dell'allegazione, analiticamente richiamata nell'atto di appello.

3) Il primo motivo è fondato.

Il bando della procedura selettiva per la progressione di livello, riguardante, tra l'altro, 78 posti del profilo di collaboratore amministrativo di V livello, prevede all'art. 2, rubricato "Requisiti di ammissione", quanto segue:

"1. Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010, che abbiano maturato alla stessa data un'anzianità nel livello immediatamente inferiore dello stesso profilo di appartenenza, di almeno quattro anni per i profili tecnici, e di almeno tre anni per i profili amministrativi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CCNL sottoscritto in data 13 maggio 2009.

Al fine del calcolo dell'anzianità predetta il 20% delle anzianità di servizio eccedenti quelle necessarie alla partecipazione a precedenti selezioni per i passaggi di livello e/o gradoni, sono riconosciute nel livello conseguito e sono utili per la partecipazione alla presente selezione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006.

Ai soli fini della presente selezione, i periodi di anzianità di cui al primo capoverso, comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato, nel medesimo profilo, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del



CCNL sottoscritto in data 13 maggio 2009.

2. La verifica dei predetti requisiti di ammissione sarà effettuata sulla base dei dati forniti dal competente Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale – DCSGR.

3. Il requisito della permanenza in servizio deve essere mantenuto dai candidati, fino al provvedimento di nomina dei vincitori di cui al successivo art. 9.

4. Il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 8 può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione fino alla conclusione del procedimento stesso.

5. non saranno ammessi i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la data di decorrenza dei benefici di cui all'art. 8 comma 3”.

Rileva, poi, l'art. 52 del ccnl 1998 – 2001, che regola la mobilità tra profili a parità di livello come segue: “1. A domanda dell'interessato gli enti possono disporre l'assegnazione a profilo diverso, a parità di livello, dell'interessato stesso, - sempre che sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'assegnazione al nuovo profilo – qualora risulti, esclusivamente in base ad atti di ufficio di data certa, che abbia di fatto esercitato per non meno di un quinquennio attività che coincidano del tutto o in prevalenza con i contenuti professionali propri del profilo di destinazione ovvero che abbia acquisito la relativa professionalità attraverso appositi corsi di formazione certificati circa i percorsi formativi seguiti ed i contenuti di professionalità raggiunti. L'interessato non può richiedere l'applicazione del presente comma ove ne abbia fruito nel precedente quinquennio.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1 si opera in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comm3, lettera b) del DPR n. 171/1991, nella parte in cui prevede l'accesso dall'esterno per il livello di base.

3. Nelle ipotesi di mobilità tra profili a parità di livello di cui al precedente comma 1, l'interessato conserva ad personam l'eventuale progressione economica acquisita ai sensi dell'art. 53, riassorbibile nelle eventuali ulteriori progressioni di livello”.



La ricorrente ha lamentato in primo grado che siano stati ammessi alla procedura selettiva dipendenti che non avevano l'anzianità nel livello inferiore dello stesso profilo di appartenenza richiesta dall'art. 2 del bando, in quanto il CNR, per alcuni (22, di cui 21 vincitori) transitati al profilo di collaboratore amministrativo in virtù della mobilità tra profili di cui all'art. 52 sopra riportato, ha calcolato anche l'anzianità posseduta prima della suddetta mobilità (e quindi in diverso profilo). La ricorrente, posizionata al n. 92, espungendo dalla graduatoria i partecipanti in questione, si collocherebbe in posizione utile per l'attribuzione del livello V.

Orbene, ritiene il collegio che l'assunto dell'appellante sia corretto.

In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la disciplina del requisito dell'anzianità contenuta nel bando non appare generica, ma, come emerge dal testo sopra riportato, specifica e puntuale. In particolare, il primo comma richiede espressamente quale requisito di ammissione un'anzianità di almeno tre anni (per i profili amministrativi) nel livello inferiore dello stesso profilo di appartenenza. Non c'è nessuna lacuna che debba e possa essere colmata. Il bando richiede, con tale requisito, che ogni partecipante al concorso abbia una certa esperienza nel medesimo profilo e ciò non può riscontrarsi in chi ha ottenuto tale profilo in virtù della mobilità prevista dall'art. 52 del CCNL 1998 – 2001.

Infatti, tale norma ammette alla mobilità non solo coloro che abbiano di fatto esercitato per non meno di un quinquennio attività che coincidano del tutto o in prevalenza con i contenuti professionali del profilo di destinazione – ipotesi in qualche modo assimilabile alla maturazione di una certa esperienza nel profilo richiesto dal bando – ma anche chi abbia acquisito la relativa professionalità mediante corsi di formazione, situazione questa certamente non assimilabile all'esperienza sul campo maturata per un lungo periodo di tempo nell'ambito del medesimo profilo.

Dunque, né la previsione del bando, specifica e completa, né la ratio del requisito richiesto possono giustificare l'ampliamento dei concorrenti, comprendendo anche quei dipendenti che hanno acquisito il profilo di collaboratore amministrativo a seguito della mobilità, mantenendolo per un periodo di tempo inferiore a tre anni.



Una tale conclusione non è giustificata neppure dalla previsione dell'art. 52 che, nel disciplinare la mobilità tra profili, prevede solo il mantenimento ad personam della progressione economica già conseguita.

Eventuali profili di illegittimità del bando avrebbero dovuto essere fatti valere mediante impugnazione dello stesso.

4) La sentenza merita, invece, conferma quanto alla valutazione dei titoli.

Come correttamente ritenuto dal tribunale, la circostanza che vi sia stata un errore di valutazione nell'attribuzione di un punteggio ad altra partecipante, la quale ha indicato il praticantato come titolo a parte anziché nel contesto del titolo relativo all'abilitazione, non può avere quale effetto la duplicazione di tale errore (mediante l'attribuzione di analogo punteggio anche all'appellante), ma al massimo la sottrazione del punto attribuito all'altra partecipante per errore.

Quanto agli altri titoli, viene in esame la voce *“Incarichi di servizio speciali che presuppongono una competenza specifica e/o determinano assunzione di responsabilità individuali”*, per i quali sono previsti punteggi diversi a seconda del tipo di incarico. In particolare, tre di tali incarichi sono stati qualificati nella categoria C1.9 *“Attività di supporto”* con attribuzione di punti 0,2 ognuno, mentre l'appellante sostiene che andavano riportati alla categoria C1.5 relativa a *“Responsabile di procedimento complesso e/o di entità finanziaria rilevante, Responsabile Unico Procedimento”*, con attribuzione di punti 1 a nomina.

Per il primo di tali incarichi viene depositato un ordine di servizio n. 758 del 9.5.2008, con il quale è stato conferito l'incarico di *“gestire e coordinare tutti gli adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro previsti dalla Legge 296/2003 (Legge finanziaria 2007) commi 1180 – 1185”*; in particolare è stata affidata alla Pappalardo *“la gestione relativa alle Comunicazioni Obbligatorie che a decorrere dal 1° marzo 2008 tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad effettuare, solo per via telematica, relativamente alle assunzioni, modificazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro....”*, oltre che per la sede di Catania, anche per le sezioni di Bologna, Lecce, Napoli e Roma, *“con la*



coordinazione dell'attività con i quattro referenti amministrativi”.

Per tale incarico la Pappalardo è stata proposta per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità (in tal sede l'incarico viene descritto in termini identici a quelli sopra riportati).

Il secondo incarico, avente ad oggetto il riassetto delle posizioni contributive, affidato con provvedimento del 4.7.2007, affida all'appellante l'espletamento delle seguenti attività:

“a) accesso presso gli Uffici INPS competenti per Territorio e/o presso la Direzione Generale Informatica per la richiesta dei dati e delle informazioni necessarie al riassetto delle posizioni contributive individuali dei collaboratori CNR;

b) recupero della documentazione di liquidazione compensi, di denunce retributive e di versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS posta in essere dalle Strutture amministrative decentrate per gli anni dal 2000 al 2004;

c) collaborazione per l'effettuazione delle rettifiche dei dati GLA/R per posizione contributiva e per singola sede INPS ai fini dell'abbinamento con i conti contributivi individuali”.

Si specifica, altresì, nel provvedimento che il responsabile delle attività e della conseguente realizzazione degli obiettivi da conseguire è il rag. Massimo Saporiti e viene elencato il personale della Ragioneria della Struttura amministrativa centrale cui la Pappalardo potrà riferirsi *“al fine di determinare e concordare tempi e modalità dell'attività da svolgere ed ottenere specifiche istruzioni operative”.*

Infine, viene in esame l'incarico di cui all'ordine di servizio n. 130 del 31.12.2002 riguardante *“l'attività relativa all'intero iter di selezione di personale a tempo determinato, mediante la stesura dei bandi di concorso e relativo avviso di selezione, la pubblicazione della graduatoria di merito, la predisposizione dei contratti di lavoro”.* Si legge ancora nell'ordine di servizio: *“Questa mansione è fondamentale per il reclutamento di personale necessario all'attività di ricerca dell'Istituto, e viene svolta con piena autonomia, affidabilità e tempestività. Inoltre la signora Pappalardo si occupa, per la sede IMM di Catania e per tutte le sezioni sopra menzionate, delle*



pratiche di richiesta di associatura da parte di personale universitario, consentendo in tal modo una sinergia di attività scientifiche tra università e CNR, al fine di potenziare e sviluppare il raggiungimento di precisi risultati nell'ambito della Ricerca".

Anche per tale incarico la Pappalardo è stata proposta per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità.

Ritiene il collegio corretta la valutazione del tribunale riguardo l'assenza di adeguato riscontro della complessità del procedimento affidato o della sua rilevanza finanziaria.

Invero il contenuto dei documenti, sopra riportato, richiamato dall'appellante a supporto della sua critica alla sentenza, non evidenzia alcuna delle caratteristiche degli incarichi C1.5.

Nello specifico, il primo incarico ha ad oggetto sostanzialmente l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie riguardanti le modifiche dei rapporti di lavoro; il secondo la raccolta di documenti e dati presso INPS, per la cui attività sono previste specifiche istruzioni operative impartite da altro personale, nonché un responsabile dell'attività diverso dalla Pappalardo; il terzo incarico riguarda la predisposizione e la pubblicazione di atti relativi a procedura concorsuali e a successive assunzioni.

Nulla in ogni caso che possa far pensare alla responsabilità di un procedimento complesso o di entità finanziaria rilevante.

5) La sentenza va, quindi, riformata, dichiarando il diritto di Pappalardo Gaetana Patrizia ad essere collocata nella posizione 71 (i dipendenti ammessi senza il requisito dell'anzianità sono 21) della graduatoria conclusiva del concorso interno indetto dal CNR con bando n. 364.110 del 17.1.2011 e condannando il CNR ad attribuirle la progressione dal VI al V livello nello stesso profilo funzionale.

L'appello va, di contro, rigettato in relazione alla questione della valutazione dei titoli.

6) Il CNR va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante per entrambi i gradi di giudizio, secondo il principio della



soccombenza.

L'appellante, a sua volta, sempre per il principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali del grado nei confronti della controinteressata Crispo Amelia, che, essendo in possesso del requisito di anzianità, è stata chiamata in giudizio solo in ordine alla questione della valutazione dei titoli, rispetto alla quale l'appello viene rigettato. Se ne dispone la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.

Tutte le spese vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva espletata.

Le spese vanno compensate tra l'appellante e tutti gli altri controinteressati in base al principio della causalità, atteso che l'unica responsabilità per la loro ammissione al concorso è da ricondurre al CNR.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo,

accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di Pappalardo Gaetana Patrizia ad essere collocata nella posizione 71 della graduatoria conclusiva del concorso interno indetto dal CNR con bando n. 364.110 del 17.1.2011 e condanna il CNR ad attribuirle la progressione dal VI al V livello nello stesso profilo funzionale;

rigetta nel resto;

condanna il CNR al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante che liquida in euro 4.000,00, quanto al giudizio di primo grado, ed in euro 5.000,00 quanto al presente grado di appello;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Crispo Amelia, che liquida in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarre in favore di procuratori antistatari;

compensa tra tutte le altre parti le spese processuali.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito



dell'udienza del 2 marzo 2023.

Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi

